



Delibera n. 14/2017 del Senato Accademico del 21/02/2017

pag. 1/10

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università di Urbino Carlo Bo, il CNR, l'ENEA, l'INFN, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università dell'Aquila e l'Università del Salento per la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata ACTRIS-IT (ACTRIS ITALIA) volta al coordinamento dell'attività di ricerca e sviluppo sugli aerosols, clouds and trace gases quale contributo italiano alla infrastruttura di ricerca europea ACTRIS

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 14/2017	Prot. n. 4794	UOR: SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
------------------	-----------------	---------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Francesca ACCARRINO	X			
Chiara ASCANIO	X			
Marcos Nahuel MACERONI	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Piero TOFFANO	X			
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'				X
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013;
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- viste le Conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione Europea – RICERCA nella sessione n. 2363 del 26 giugno 2001 sul tema "*Infrastrutture nello spazio europeo della ricerca*", con le quali il Consiglio ha invitato la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, e coinvolgendo, se del caso, i paesi candidati e i paesi associati ai programmi di ricerca comunitari: a) a ricercare i metodi migliori per fornire una consulenza scientifica indipendente in merito allo sviluppo e all'utilizzazione delle infrastrutture di ricerca e per facilitare il coordinamento e il processo decisionale in materia, avvalendosi per quanto possibile delle organizzazioni scientifiche esistenti e degli organi amministrativi competenti; b) a individuare i bisogni e, se del caso, esplorare la possibilità di concludere nuovi accordi per sostenere le politiche per le infrastrutture di ricerca, coinvolgendo tutte le parti



Delibera n. **14/2017** del Senato Accademico del **21/02/2017**

pag. 2/10

- interessate al processo decisionale e garantendo a tale scopo lo scambio di informazioni precise al riguardo;
- considerato che, in risposta alle suddette conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha istituito nel 2002 lo *European Strategy Forum on Research Infrastructures* (ESFRI), con l'obiettivo di implementare una roadmap strategica che definisca il bisogno di infrastrutture di ricerca di dimensione pan europea in tutti i campi della ricerca, individuare le nuove proposte di infrastrutture di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere;
- viste le Linee Guida "*Activities and Procedural Guidelines (revision 2015) for the European Strategy Forum on Research Infrastructures*" approvate a Bruxelles il 17 Aprile 2015 durante il 52° meeting ESFRI;
- visto lo *Strategy Report on Research Infrastructure (Roadmap ESFRI)* 2016, il nuovo documento strategico che, introducendo alcune novità nel metodo valutativo e il criterio di massima durata decennale di permanenza in *Roadmap*, identifica un numero limitato di progetti di infrastruttura di ricerca particolarmente rilevanti nel panorama scientifico europeo e con alta probabilità di realizzazione entro pochi anni;
- vista l'Infrastruttura di ricerca europea ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure) che rappresenta la piattaforma europea a supporto della ricerca in campo atmosferico che fornisce strumenti per affrontare le sfide socio-economiche presenti e future, come quelle legate alla qualità dell'aria ed al cambiamento climatico e alla protezione dai rischi ambientali, è dedicata al monitoraggio e allo studio degli aerosol, delle nubi e dei gas in traccia in atmosfera;
- visto che ACTRIS è stata inserita nella *Roadmap* ESFRI 2016;
- vista la lettera di supporto politico e finanziario ad ACTRIS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca (MIUR) del 05/12/2014 con la quale è stato confermato l'interesse dell'Italia alla partecipazione ad ACTRIS;
- considerata l'importanza che il Piano Nazionale delle Ricerche (PNR) 2015-2020 attribuisce alle Infrastrutture di Ricerca (IR) riconoscendole tra i pilastri della ricerca italiana, in particolare della ricerca di base, nonché un ruolo fondamentale nell'avanzamento della conoscenza, nello sviluppo dell'innovazione e delle sue applicazioni, così come nello sviluppo economico e sociale dei territori nei quali sono insediate;
- considerato che la realizzazione di grandi Infrastrutture di Ricerca di eccellenza mondiale è uno dei cinque assi strategici per la strutturazione e lo sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca;
- vista la Strategia Italiana per la Realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca - La tabella di marcia nazionale, la cui adozione si colloca nell'ambito dell'attuazione della ERA Roadmap europea, la tabella di marcia per lo Spazio Europeo della Ricerca elaborata dal MIUR-Dipartimento per l'Alta Formazione e per la Ricerca con il coinvolgimento dell'E-RAC - European Research Area Committee;
- vista la delibera n. 2/2017 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) del 01 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il testo dell'accordo di collaborazione tra l'Università di Urbino Carlo Bo, il CNR, l'ENEA, l'INFN, l'Università di Napoli Federico II, l'Università dell'Aquila e l'Università del Salento per la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata ACTRIS-IT (ACTRIS ITALIA) volta al coordinamento dell'attività di ricerca e sviluppo sugli aerosols, clouds and trace gases quale contributo italiano alla infrastruttura di ricerca europea ACTRIS
- considerato che l'accordo di collaborazione ha durata di cinque anni e non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione;
- sentito il Direttore Generale;



delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università di Urbino Carlo Bo, il CNR, l'ENEA, l'INFN, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università dell'Aquila, l'Università del Salento per la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata ACTRIS-IT (ACTRIS ITALIA) volta al coordinamento dell'attività di ricerca e sviluppo sugli aerosols, clouds and trace gases quale contributo italiano alla infrastruttura di ricerca europea ACTRIS.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) DENOMINATA ACTRIS-IT
(ACTRIS ITALIA)
VOLTA AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SUGLI
AEROSOLS, CLOUDS AND TRACE GASES QUALE CONTRIBUTO ITALIANO ALLA
INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROPEA ACTRIS**

Con il presente atto fra le sotto elencate istituzioni, di seguito denominate Parti:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nella persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Inguscio;
- Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Federico Testa;
- Università degli Studi di Napoli "Federico II" nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Gaetano Manfredi;
- Università degli Studi dell'Aquila, nella persona della Magnifica Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Paola Inverardi;
- Università del Salento, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Vincenzo Zara;
- Università degli Studi di Urbino, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Vilberto Stocchi;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Fernando Ferroni

PREMESSO CHE

1. Le infrastrutture di ricerca, localizzate o distribuite sul territorio italiano, rivestono un ruolo chiave nella strategia europea per la ricerca.
2. La Commissione Europea ha istituito lo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) che periodicamente redige e aggiorna una Roadmap per le infrastrutture di ricerca.
3. L'infrastruttura europea denominata ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure – di seguito ACTRIS), rappresenta la piattaforma europea a supporto della ricerca in campo atmosferico che fornisce strumenti per affrontare le sfide socio-economiche presenti e future, come quelle legate alla qualità dell'aria ed al cambiamento climatico e alla protezione dai rischi ambientali, è dedicata al monitoraggio e allo studio degli aerosol, delle nubi e dei gas in traccia in atmosfera ed è stata inserita nella roadmap ESFRI nel 2016.
4. ACTRIS è una infrastruttura distribuita e nella proposta ESFRI consiste di **facility centrali** (Direzione Generale, Data Center e Centri di Calibrazione) il cui compito è quello di coordinare e integrare le attività di una vasta rete di osservatori e di **facility nazionali** di alto livello per la ricerca sull'atmosfera distribuite in 21 paesi europei. In particolare, più nel dettaglio:

- **Head Office**



Delibera n. 14/2017 del Senato Accademico del 21/02/2017

pag. 4/10

Ha ruolo di coordinamento e di gestione ed in esso risiede il SAMU (Service Access Management Unit) ovvero l'unità di gestione degli accessi all'infrastruttura.

L'Head Office ha il compito di coordinare e facilitare anche l'interazione di ACTRIS con gli stakeholders, le iniziative globali e locali, e di decidere in merito agli sviluppi strategici dell'intera infrastruttura.

- **Central Facilities**

Le Central Facilities (Calibration Centres ad es. per il Lidar, AERONET, Data Centre) sono strutture centrali che assicurano la conformità, per l'intera rete delle National Facilities (NF), alle procedure standard definite ed ai protocolli di qualità in termini di strumentazione, processamento e archiviazione dati. Le Central Facilities forniscono anche supporto alle NF con azioni di training, assistenza tecnica e, per specifiche attività, anche supporto on-site. Le Central Facilities sono anche i centri responsabili della definizione dei prodotti di ACTRIS in termini di dati, includendo la definizione dei requisiti di qualità, la definizione di procedure standard per l'operatività, i format e la natura per il rilascio dei dati (near real time o consolidato), l'individuazione e lo sviluppo di prodotti avanzati. Alle central facilities contribuiscono più stati membri.

5. La fase preparatoria (Preparatory Phase Project - PPP) di ACTRIS, in cui CNR rappresenta tutti partner italiani coinvolti, è stata avviata e finanziata da un progetto Horizon2020 dell'Unione Europea (Inizio 01/01/2017 e durata 36 mesi). Durante il PPP di ACTRIS verrà definito il modello di governance, lo strumento legale (es. ERIC - European Research Infrastructure Consortium) nonché tutta la necessaria documentazione di governo (statuto, organi di governo e piano finanziario etc.).

6. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca (MIUR) ha confermato l'interesse dell'Italia alla partecipazione in ACTRIS firmando una lettera di supporto politico e finanziario ad ACTRIS in data 05/12/2014 (Allegato 1).

7. Le Parti hanno competenze coerenti con le finalità della infrastruttura europea di ricerca ACTRIS e hanno sviluppato rilevanti attività di ricerca sugli aerosol, nubi e gas in traccia a carattere fortemente internazionale.

8. Le Parti hanno consolidata esperienza nelle attività che sono portate avanti da ACTRIS, sia a livello di siti osservativi e piattaforme, sia per l'attività di coordinamento svolta dal CNR a livello europeo.

9. Le Parti, riconoscendo l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca su aerosol, nubi e tracce gassose manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica nazionale in questa area tematica interdisciplinare.

10. Le Parti concordano sulla necessità di creare un nodo ACTRIS italiano forte, attivo e coordinato che sia in grado di contribuire al meglio alla infrastruttura europea ed a mettere a sistema le risorse e le competenze italiane.

11. Il CNR coordina la realizzazione del nodo italiano di ACTRIS-IT che perseguirà a livello nazionale le finalità di ACTRIS.

12. Lo schema di convenzione per le sovvenzioni del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon2020 (2014-2020) prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) quale laboratori/infrastrutture di ricerca create in partnership fra due o più entità legali.

13. La JRU non ha personalità giuridica autonoma ma mantiene quella dei singoli membri e deve osservare le seguenti condizioni: unità scientifica ed economica, durata limitata e riconoscimento da parte di una autorità pubblica.

14. Una JRU non può essere beneficiaria di un finanziamento EU ma, in virtù dell'art.14 Grant Agreement di Horizon 2020, un membro della JRU può agire da contraente e gli altri membri della JRU possono partecipare in qualità di terze parti sulla base dell'accordo di JRU in atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Delibera n. 14/2017 del Senato Accademico del 21/02/2017

pag. 5/10

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 – Le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di una Joint Research Unit denominata ACTRIS -IT.

2.2 – ACTRIS-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare la partecipazione Italiana alla realizzazione dell'infrastruttura ACTRIS, favorendo un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti in ricerca del nostro Paese.

2.3 – ACTRIS-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all'organizzazione del contributo Italiano ad ACTRIS anche attraverso la ricognizione, l'ottimizzazione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU potenzialmente rendicontabili come contributo 'in kind' ad ACTRIS che le parti si impegnano ad indicare entro novanta giorni dall'adesione a ACTRIS-IT.

2.4 – ACTRIS-IT opererà per realizzare specifici accordi tra le parti finalizzati alla partecipazione formale italiana ad ACTRIS nella forma legale che sarà definita a livello europeo e, qualora richiesto, eventuali altri finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al successivo articolo 3.

2.5 – ACTRIS-IT potrà altresì svolgere attività relative alla fase di costruzione dell'infrastruttura definite in successivi specifici piani di attività congiunti ed in particolare potrà partecipare a progetti, inclusi bandi europei nell'ambito di Horizon 2020 e del futuro nono programma quadro, che prevedano attività finalizzate alla costruzione e/o a supporto dell'infrastruttura di ricerca e/o al suo uso.

Art. 3 - Attività ed obblighi delle Parti

3.1 - Le attività di cui al presente Accordo potranno essere oggetto di successivi specifici e periodici piani di attività della Joint Research Unit ACTRIS-IT, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU, la quota a carico di ciascuna delle parti nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalle parti.

3.2 - Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU saranno stabilite all'interno di un regolamento della JRU; regolamento che sarà adottato entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

3.3 – Nell'ambito del presente accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, delle basi di dati e delle risorse infrastrutturali legate alle attività di ACTRIS di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
- coordinare le attività nazionali e fornire supporto ai Ministeri e organi nazionali interessati all'organizzazione della adesione Italiana all'organo di governo di ACTRIS;
- svolgere azioni tese a rafforzare il contributo ed il ruolo italiano nell'ambito delle attività in ACTRIS;
- promuovere un'azione di sistema per l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a ACTRIS-IT con le modalità definite nel successivo art. 9;
- rafforzare la ricerca scientifica Italiana nel campo dello studio degli aerosol, nubi e gas in traccia e del loro ruolo e promuovere la formazione di studenti e ricercatori ai diversi livelli;
- promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel settore di competenza;
- progettare ed organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di ACTRIS, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;



Delibera n. 14/2017 del Senato Accademico del 21/02/2017

pag. 6/10

- consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano ad ACTRIS partecipando ai bandi del programma Horizon 2020 e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture a livello trans-nazionale, nazionale o regionale;
- ogni altra azione consona all'oggetto di cui all'articolo 2.

3.4 - Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste al presente Articolo 3 mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all'uopo necessarie.

Art. 4 - Gestione delle attività

4.1 - Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato di coordinamento

Art. 5 – L'Assemblea Generale

5.1 – L'Assemblea Generale è l'organo di governo più elevato della JRU ACTRIS-IT.

5.2 – L'Assemblea Generale è costituita da un membro per ognuna delle Parti del presente Accordo, ad eccezione dell'ente coordinatore cui spettano 2 membri, e dall'eventuale esperto scientifico che ciascuna Parte volesse invitare.

5.3 – I membri nominati dalle Parti hanno diritto di voto, fatti salvi i casi previsti dal presente Accordo e da successivi regolamenti.

5.4 - All'Assemblea Generale partecipa il comitato di coordinamento (di cui all'art. 6) senza diritto di voto e possono partecipare membri senza diritto di voto sulla base di specifiche richieste dell'Assemblea Generale stessa.

5.5 - Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante comunicazione formale inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che aveva effettuato la nomina. La nuova nomina avrà effetto dalla Assemblea Generale immediatamente successiva a quella che prenderà atto della revoca e sostituzione.

5.6 - Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU.

5.7 – L'Assemblea Generale potrà:

5.7.1 – Approvare l'adesione ad accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU ACTRIS-IT definiti nei precedenti articoli;

5.7.2 – Approvare richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 9.

5.7.3 – Adottare regolamenti e linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;

5.7.4 – Approvare la partecipazione della JRU a bandi per presentazione di proposte progettuali;

5.7.5 – Approvare periodicamente il programma pluriennale di attività della JRU, e su questa base il programma annuale di ACTRIS-IT;

5.7.6 – Votare ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea dal Comitato di Coordinamento o da una rappresentanza pari ad almeno il 30% delle Parti;

5.7.7 – Predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni;

5.7.8 – Approvare il rapporto annuale delle attività della JRU presentato dal Coordinatore;

5.7.9 - Convocare eventuali membri esperti aggiuntivi del Comitato di coordinamento.



Delibera n. 14/2017 del Senato Accademico del 21/02/2017

pag. 7/10

5.8 - L'Assemblea Generale delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti aventi diritto al voto in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione, salvo quanto diversamente stabilito agli art. 9 e 12 del presente atto.

5.9 – Le attività dell'Assemblea potranno essere svolte anche per via telematica.

5.10 – Il Presidente dell'Assemblea viene nominato dall'Assemblea all'inizio di ogni riunione e applicando il principio di rotazione fra le parti.

Art. 6 - Comitato di coordinamento

6.1 – Il Comitato di coordinamento è l'organismo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU ACTRIS-IT.

6.2 – Il Comitato di coordinamento è composto da 3 membri: un Coordinatore, un Manager ed un *Liaison Officer*.

6.3 – I membri del Comitato di Coordinamento sono eletti direttamente dall'Assemblea, che nomina anche il Coordinatore. I membri restano in carica per 3 anni e sono rinnovabili due volte. Le parti concordano di comune accordo di nominare il Coordinatore all'interno dell'Ente capofila italiano, ovvero il CNR.

6.4 – Le modalità per l'elezione dei membri del Comitato di Coordinamento saranno definite da apposito regolamento da approvare alla prima riunione dell'Assemblea Generale.

6.5 – Il Coordinatore:

6.5.1 – esercita la rappresentanza della JRU nei confronti di terzi;

6.5.2 – redige il regolamento di funzionamento della JRU da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, nonché ulteriori eventuali regolamenti e piani pluriennali e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;

6.5.3 - si occupa del coordinamento delle attività del Comitato di Coordinamento e dello svolgimento delle attività della JRU di cui all'Art. 3;

6.5.4 - si potrà avvalere della collaborazione di un'unità di personale amministrativo individuata da ciascuna Parte tra il proprio personale, secondo quanto previsto dalle Parti nel piano di proprie risorse impegnabili ai fini della realizzazione delle attività della JRU;

6.5.5 – partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

6.6 – Il *Joint Research Unit Manager*:

6.6.1 – cura l'organizzazione operativa e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;

6.6.2 – coadiuva il Coordinatore nella redazione del regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani pluriennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;

6.6.3 – coadiuva il Coordinatore nel definire le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;

6.6.4 - si adopera per la realizzazione degli obiettivi della JRU e coadiuva il Coordinatore nelle attività operative;

6.6.5 – partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto e con le funzioni di segretario;

6.6.6 – si avvale della collaborazione di un'unità di personale amministrativo individuata da ciascuna parte tra il proprio personale, secondo quanto previsto dalle Parti nel piano di proprie risorse impegnabili ai fini della realizzazione delle attività della JRU.

6.7 – Il *Liaison Officer*:

6.7.1 – assicura ogni attività di raccordo fra la JRU ACTRIS-IT e l'infrastruttura di ricerca europea ACTRIS;

6.7.2 – assicura ogni attività di raccordo fra i partner della JRU ACTRIS-IT;

6.7.3 – coadiuva il Coordinatore e il *Joint Research Unit Manager* nello svolgimento delle loro funzioni;



Delibera n. 14/2017 del Senato Accademico del 21/02/2017

pag. 8/10

6.7.4 - partecipa all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

6.8 - Il coordinatore, il Joint Research Unit Manager, il Liaison Officer, se dipendenti di una delle parti della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

Art. 7 – Risorse finanziarie

7.1 – La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- di risorse messe specificatamente a disposizione da ciascuna delle Parti, anche nella forma di contributo “in kind”;
- delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
- di ogni altra tipologia di finanziamento anche da privati, previo accordo di collaborazione o contratto.

7.2 – nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dall'Assemblea Generale che di volta in volta identificherà un soggetto capofila ai fini della progettualità specifica.

7.3 - Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU potrà promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, borse di studio post-laurea, dottorati, post-doc, assegni di ricerca, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca dell'infrastruttura ACTRIS.

Art. 8 - Gestione della proprietà intellettuale: Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica

8.1 - Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse (background) che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente (foreground) costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.

8.2 - Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con risorse messe a disposizione dalla JRU e con i contributi eventualmente erogati dalla JRU nell'ambito di attività progettuali; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti per eventuali sviluppi della JRU secondo modalità preventivamente concordate dalle Parti.

8.3 - Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalla Joint Research Unit ACTRIS-IT, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate e saranno regolati da apposito accordo.

Art. 9 – Nuove adesioni, recesso ed esclusione dalla JRU

9.1 - Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo in tematiche legate alle finalità generali di ACTRIS-IT possono aderire alla Joint Research Unit ACTRIS -IT con atti separati, previa accettazione unanime di tutte le parti che sottoscrivono il presente Accordo e con il parere favorevole di una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto in seno all'Assemblea Generale.

9.2 - Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione o suo delegato motivandone le ragioni e con un preavviso di minimo 30 giorni dalla data di recesso.

9.3 - In caso di recesso, il rapporto con JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi, fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la parte recedente abbia acconsentito a partecipare.



Delibera n. **14/2017** del Senato Accademico del **21/02/2017**

pag. 9/10

9.4 - In caso di grave inadempienza di una delle parti rispetto all'accordo o di successivi/eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle parti, l'Assemblea Generale della JRU può deciderne l'esclusione, previo parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. Nella suddetta votazione viene esclusa la Parte interessata, anche per la determinazione della maggioranza.

Tale decisione va comunicata per iscritto dal Coordinatore alla parte interessata.

Art. 10 - Miscellanea

10.1 - La costituzione della Joint Research Unit non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.

10.2 - Le Parti si riservano inoltre di specificare in successivi regolamenti la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

Art. 11 - Foro Competente

11.1 - Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto le Parti concordano di procedere per le vie bonarie. Solo in caso di mancato accordo stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.12 - Validità del presente atto

12.1 - Il presente atto dovrà essere firmato tramite firma digitale, trattandosi di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ed entra in vigore alla data dell'ultima firma apposta ed avrà una durata di cinque anni.

12.2 - Il presente atto potrà essere rinnovato, in forma scritta, dalle Parti.

12.3 - Resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Progetti acquisiti tramite dalla JRU ACTRIS-IT e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.

12.4 - Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU o non dovessero sussistere più le condizioni perché possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le parti. La decisione di cessazione dovrà essere approvata da almeno due terzi degli aventi diritto al voto in seno all'Assemblea Generale. L'accordo sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli enti finanziatori.

12.5 - Il presente accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nella persona del Presidente e legale rappresentante

Nome e cognome	Prof. Massimo Inguscio
Data	
Firma	

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nella persona del Presidente e legale rappresentante

Nome e cognome	Prof. Federico Testa
-----------------------	----------------------



Delibera n. **14/2017** del Senato Accademico del **21/02/2017**

pag. 10/10

Data	
Firma	

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nella persona del Presidente e suo legale rappresentante

Nome e cognome	Prof. Fernando Ferroni
Data	
Firma	

Università degli Studi di Napoli "Federico II" nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante

Nome e cognome	Prof. Gaetano Manfredi
Data	
Firma	

Università degli Studi dell'Aquila, nella persona della Magnifica Rettore e legale rappresentante

Nome e cognome	Prof.ssa Paola Inverardi
Data	
Firma	

Università del Salento, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante

Nome e cognome	Prof. Vincenzo Zara
Data	
Firma	

Università degli Studi di Urbino, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante

Nome e cognome	Prof. Vilberto Stocchi
Data	
Firma	
